



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE – ALESSANO (LE)**  
**Scuole dell'Infanzia, Primarie e Secondarie di 1° grado di Alessano e Specchia**  
**Sede Legale Alessano (LE) Via Rimembranze n. 2**  
Ambito Territoriale 20  
Distretto n. 47 - Cod. Min.: LEIC80400T – Cod. Ufficio UF7SP6  
- Cod. Fisc. 90018660754 - Tel. 0833-781118  
Web Site: [www.comprendivoalessano.edu.it](http://www.comprendivoalessano.edu.it)  
email: [leic80400t@istruzione.it](mailto:leic80400t@istruzione.it) ~ [pec.leic80400t@pec.istruzione.it](mailto:pec.leic80400t@pec.istruzione.it)



Istituto Comprensivo ALESSANO  
Prot. 0008266 del 16/12/2022  
I (Uscita)

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA  
DEGLI INCARICHI AGLI ESPERTI ESTERNI**  
(ARTT. 45 c. 2 D.I. 129/2018)

**APPROVATO DAL CONSIGLIO D'ISTITUTO NELLA RIUNIONE DEL 15/12/2022 DELIBERA N °.7**

### **PREMESSA**

Nella scuola autonoma si rende talvolta necessario ricorrere ad esperti esterni per far fronte alla realizzazione di attività inserite nel Piano dell'Offerta Formativa, poiché non sempre esistono risorse professionali interne, in grado di guidare gli alunni al raggiungimento di obiettivi formativi in modo efficace, efficiente e con un risparmio in fatto di tempi.

I contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa stabiliti dal D.lgs. n. 165/2001 sono così riassumibili:

1. devono essere conferiti ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore;
2. l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
3. la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
4. devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

### **FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE**

L'istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti al fine di:

- garantire l'arricchimento dell'offerta formativa,
- realizzare particolari progetti didattici,
- realizzare specifici programmi di ricerca, sperimentazione e aggiornamento.

#### **Condizioni preliminari**

Le attività per le quali l'istituzione scolastica può ricorrere ad esperti esterni devono essere:

- coerenti col POF e il PTOF;
- coerenti con le finalità dichiarate nel precedente articolo;
- coerenti con le disponibilità finanziarie programmate.

Prima di ricorrere all'esperto esterno, è necessario accertare concretamente l'impossibilità di realizzare le attività programmate con personale in servizio interno alla scuola.

#### **Criteri generali**

- Assicurare trasparenza nelle procedure e nella selezione;
- Garantire la qualità della prestazione;
- Valutare più opzioni sulla base di competenze professionali acquisite e titoli valutabili;

- Scegliere la soluzione più conveniente in termini di costo/beneficio;
- Considerare l'opportunità di collaborazione plurima, personale docente esperto, in servizio presso altre scuole statali, previa autorizzazione del Dirigente scolastico della scuola di appartenenza, ai sensi dell'art. 35, CCNL 29.11.2007.

## **NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

1. Art. 45 D.I. 129/2018 comma 2 *“Al Consiglio d'istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle seguenti attività negoziali:*
  - **Lettera h) contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;**
2. L'art. 44, - *“Capacità negoziale”* -;
3. L'art. 44, comma 4, del Decreto n. 129/2018 *“Nel caso in cui **non siano reperibili tra il personale dell'istituto specifiche competenze professionali** indispensabili al concreto svolgimento di particolari attività negoziali, il dirigente, nei limiti di spesa del relativo progetto e sulla base dei criteri e dei limiti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera h), **può avvalersi dell'opera di esperti esterni**”*;
4. La circ. del 05/12/03, n. 41 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
5. L'art. 46 Legge n. 33 del 06/08/08;
6. L'art. 7, comma 6, D.Lgs. n. 165/01, inerente la *“Gestione delle risorse umane”*;
7. L'art. 48, D.I. 129/01 *“Pubblicità, attività informative e trasparenza dell'attività contrattuale”*;
8. Il CCNL del comparto scuola vigente;
9. Il Piano dell'Offerta Formativa e il Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituzione Scolastica;
10. L'art. 10 del T.U. n° 297 del 16/04/1994;
11. Il D.L. n.112/2008 e la circolare n.2/2008 del Ministero della Funzione Pubblica

### **ART. 1 - (Requisiti professionali)**

Nel conferimento dell'incarico si terrà presente quanto disposto dall'art. 46 della Legge 133/2008 che recita testualmente: *“Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria”*.

Nella definizione dei requisiti richiesti si tiene conto di quanto stabilito dalla Circolare n. 5/2006 e Circolare n. 1/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica in materia di *“esperti di provata competenza”* secondo l'interpretazione datane dall'art. 46 L. n. 133/2008 che afferma: *“Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore”*.

Per ciascuna attività/progetto deliberati nel POF e nel PTOF e nei progetti PON per lo svolgimento dei quali si renda necessario il ricorso alla collaborazione di esperti esterni si stabilisce che gli stessi debbano essere in possesso dei seguenti requisiti:

- competenze richieste dal progetto;
- esperienze di lavoro nel campo di riferimento del progetto;
- esperienze metodologiche e didattiche;
- titoli di studio e di formazione;
- attività di libera professione svolta nel settore

L'esperienza maturata, dichiarata nel curriculum presentato dall'esperto contestualmente alla domanda di partecipazione alla selezione, sarà documentata dallo stesso all'atto della stipula del contratto.

Il riscontro dei requisiti sarà operato dalla commissione individuata per la scelta dell'esperto.

I requisiti fissati dal Collegio docenti e dal Consiglio d'Istituto, saranno pubblicizzati dall'Istituzione scolastica, contestualmente alla pubblicazione degli avvisi di selezione.

I requisiti minimi individuati per uno stesso incarico conservano validità fino a nuova determinazione della commissione di volta in volta impegnata nella scelta.

#### **ART. 2 (Pubblicazione degli avvisi di selezione)**

1. Il Dirigente, sulla base del piano dell'offerta formativa, del PTOF e del Programma Annuale, individua le attività e gli insegnamenti per i quali possono essere conferiti incarichi ad esperti esterni e ne dà informazione con uno o più avvisi da pubblicare nell'apposita sezione di Pubblicità Legale disponibile sul sito web dell'Istituto ed, eventualmente, con ulteriori forme di pubblicità.
2. Gli avvisi dovranno indicare le modalità e i termini per la presentazione delle domande, i titoli che saranno valutati, la documentazione da produrre, nonché l'elenco dei contratti che si intende stipulare. Per ciascun contratto deve essere specificato:
  - a. l'oggetto della prestazione;
  - b. la durata del contratto: termini di inizio e conclusione della prestazione;
  - c. il corrispettivo previsto per la prestazione.
3. I candidati devono essere in possesso dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego.
4. Ciascun aspirante in possesso dei requisiti, nel termine che sarà stabilito dal Dirigente Scolastico, può presentare domanda alla scuola ai fini dell'individuazione.

#### **ART. 3 (Criteri di scelta e procedure per i contratti)**

Il Dirigente è delegato dal Consiglio di Istituto a redigere apposite convenzioni con enti e associazioni culturali, onlus e di volontariato finalizzate alla collaborazione di loro esperti nella realizzazione di iniziative progettuali deliberate dagli Organi Collegiali e previsti dal POF e dal PTOF. La collaborazione di tali esperti esterni alla scuola non produce oneri per l'amministrazione scolastica.

Il Dirigente Scolastico è delegato, inoltre, a stipulare convenzioni con le Università e/o scuole superiori al fine di favorire l'inserimento nella nostra realtà scolastica di tirocinanti.

Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente regolamento con i dipendenti che appartengono ad altra amministrazione pubblica è necessaria la preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza di cui all'art. 53 del Dlgs 30/3/2001, n. 165.

Durante la fase di selezione dell'esperto esterno e/o dell'Associazione, l'Istituto si impegna a:

- assicurare la trasparenza nelle procedure e nella selezione;
- garantire la qualità della prestazione;
- valutare le proposte sulla base di competenze professionali acquisite e titoli valutabili;
- scegliere la soluzione più conveniente in termini di costo/beneficio;
- valutare, fra più opzioni, considerare l'opportunità di fare ricorso alle collaborazioni plurime, utilizzando cioè, previa autorizzazione del Dirigente scolastico della scuola di appartenenza, personale docente ed ATA in servizio presso altre scuole statali, ai sensi del CCNL comparto scuola vigente;

Il Dirigente conferisce incarichi formali ad esperti scegliendo sulla base dei seguenti criteri:

#### **- Incarichi nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa e incarichi relativi ai P.O.N.:**

- titoli di studio afferenti alla tipologia di intervento;
- laurea specifica;
- (eventuale) abilitazione all'insegnamento nella classe di concorso afferente alla tipologia di intervento per i percorsi di tipo disciplinare;
- competenze informatiche e del sistema di gestione del P.O.N.;
- certificazioni informatiche;

- dottorati di ricerca;
- specializzazioni afferenti all'area di intervento;
- corsi di perfezionamento post - laurea;
- comprovata esperienza lavorativa nel settore di pertinenza;
- esperienza nella gestione di progetti P.O.N.;

### **Incarichi di insegnamento delle lingue straniere:**

In questi casi di norma si richiede che il docente sia madrelingua.

**IL DOCENTE MADRELINGUA** Nei corsi riservati all' insegnamento delle lingue straniere, priorità assoluta va data ai docenti "madre lingua" vale a dire cittadini stranieri o italiani che per derivazione familiare o vissuto linguistico abbiano le competenze linguistiche ricettive e produttive tali da garantire la piena padronanza della lingua straniera oggetto del percorso formativo e che quindi documentino di aver seguito:

- a) il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalle elementari alla laurea) nel Paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo;
- b) il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalle elementari al diploma) nel Paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo e di essere in possesso di laurea anche se conseguita in un Paese diverso da quello in cui è stato conseguito il diploma

Nel caso di cui al punto b), la laurea deve essere, obbligatoriamente, accompagnata da certificazione coerente con il "Quadro comune europeo di riferimento per le lingue" rilasciata da uno degli Enti Certificatori riconosciuti internazionalmente. Per i percorsi formativi finalizzati al raggiungimento della certificazione B2 del Framework europeo l'esperto deve essere in possesso di una Certificazione di livello C2; per tutti gli altri livelli l'esperto deve essere in possesso di una Certificazione almeno di livello C1. In assenza di candidature rispondenti ai punti sopra indicati, la scuola potrà fare ricorso ad esperti "non madre lingua" ma che siano, obbligatoriamente, in possesso della laurea specifica in lingue straniere conseguita in Italia. Il certificato di laurea deve indicare le lingue studiate e la relativa durata. La scelta terrà in considerazione solo la lingua oggetto della tesi di laurea. Può essere valutato il possesso di un certificato di abilitazione all'insegnamento della lingua inglese a non anglofoni (Inglese come L2); esempi di tali certificati sono il TEFL (teaching English as a foreign language), il TESL (teaching English as a second language) ed il TESOL (English for speakers of other languages) 10 o attestati simili per le altre lingue. L'obbligatorietà del docente madrelingua per i corsi di lingua straniera è prevista solo per i P.O.N.

Per gli esperti legati ai progetti P.O.N. si procede con avviso pubblico di selezione.

La scelta dell'esperto sarà operata dalla commissione appositamente nominata, che procederà alla valutazione comparativa dei curricula.

Le decisioni della Commissione saranno debitamente motivate.

La graduatoria è approvata dal Dirigente scolastico ed è pubblicata nell'apposita sezione di "Sez. Amministrazione Trasparente - Albo on-line" del sito internet dell'Istituzione Scolastica.

Avverso gli atti è ammesso ricorso al Dirigente Scolastico entro 5 giorni dalla pubblicazione

E' fatto comunque salvo il diritto di accesso agli atti della procedura e della graduatoria nei limiti della normativa vigente in materia.

### **ART. 5 (Requisiti ed Individuazione degli esperti)**

I contraenti cui conferire i contratti sono selezionati sulla base del possesso di titoli e competenze inerenti il progetto da realizzare (curriculum vitae formato europeo).

Gli esperti interni e/o esterni cui conferire i contratti sono selezionati dal Dirigente Scolastico mediante valutazione comparativa dei curricula, sulla base delle seguenti due tabelle (A o B) di valutazione dei titoli.

Il Dirigente scolastico può nominare un'apposita commissione per le valutazioni di cui al presente articolo.

La Commissione di valutazione nominata, in composizione dispari e successivamente alla ricezione delle offerte di collaborazione, sarà formata: da n° 02 a 04 componenti incaricati dal Dirigente Scolastico e presieduta dal Dirigente Scolastico. Detta Commissione potrà essere di volta in volta ampliata con altro personale in servizio presso l'Istituzione Scolastica per la valutazione di particolari caratteristiche richieste (a titolo di esempio e non limitativo od esaustivo: Assistente Tecnico per la stesura e valutazione di particolari griglie di criteri; docente di comprovata esperienza per il progetto o l'attività che si intende svolgere diverso dallo stesso Responsabile del Progetto o Attività; ecc.). La valutazione sarà effettuata sulla base dei requisiti professionali e dei criteri già esplicitati nell'art.1.

Sarà compilata una valutazione comparativa, sulla base dell'assegnazione di un punteggio, come da tabelle (A o B) di valutazione dei titoli (a titolo esemplificativo):

**Tabella A di valutazione per lo svolgimento degli incarichi previsti dai fondi strutturali** (nei casi in cui siano richiesti titoli prevalentemente culturali e di docenza)

**TABELLA VALUTAZIONE TITOLI VALUTATORE**

Laurea vecchio ordinamento/ Specialistica / Magistrale*	Punti 10	
Laurea Triennale*	Punti 7	
Diploma di Maturità *	Punti 5	
Anzianità di servizio nella scuola sede del progetto.	Punti 2 per anno	(max 10 punti)
Precedenti partecipazioni a progetti PON FSE come VALUTATORE	Punti 2 per incarico	(max 6 punti)
Esperienza come docente FUNZIONE STRUMENTALE.	Punti 1 per incarico	(max 3 punti)
Precedenti partecipazioni a progetti PON FSE come TUTOR	Punti 2 per incarico	(max 6 punti)
Precedenti partecipazioni a progetti PON FSE come ESPERTO	Punti 1 per incarico	(max 3 punti)
Certificazioni informatiche riconosciute dal MIUR.	Punti 2 per n.1 titolo	(max 2 punti)

\* Si attribuirà un solo punteggio al titolo di studio più alto dichiarato

**TABELLA VALUTAZIONE TITOLI TUTOR DI MODULO**

Laurea vecchio ordinamento/ Specialistica / Magistrale *	Punti 10	
Laurea triennale *	Punti 7	
Diploma di Maturità *	Punti 5	
Anzianità di servizio nella scuola sede del progetto	Punti 2 per anno	(max 10 punti)
Precedenti partecipazioni a progetti PON FSE come TUTOR nella scuola sede del progetto	Punti 2 per incarico	(max 6 punti)
Precedenti partecipazioni a progetti PON FSE come TUTOR presso altre scuole	Punti 1 per incarico	(max 3 punti)
Precedenti partecipazioni a progetti PON FSE come ESPERTO nella scuola sede del progetto	Punti 2 per incarico	(max 6 punti)

Precedenti partecipazioni a progetti PON FSE come ESPERTO presso altre scuole	Punti 1 per incarico	(max 3 punti)
Certificazioni informatiche riconosciute dal MIUR	Punti 2 per n.1 titolo	(max 2 punti)

\* Si attribuirà un solo punteggio al titolo di studio più alto dichiarato

#### TABELLA VALUTAZIONE TITOLI ESPERTI MODULI DI LINGUA INGLESE (MADRELINGUA)

1	Laurea	Titolo valutabile	Punti 10
2	Ulteriori titoli valutabili solo se attinenti alla lingua inglese: Master di 1° e 2° livello/Corsi di specializzazione Universitari/Dottorato di ricerca	Per ogni titolo	Punti 5 (max 2 titoli 10 punti)
3	Esperienza di docenza di lingua inglese in progetti destinati ad allievi di età corrispondente a quella dei destinatari dei moduli formativi	Punti 5 per ogni esperienza di almeno 30 ore	(max 4 incarichi 20 punti)
4	Certificazioni informatiche	punti 2	(Si valuta un solo titolo)

#### TABELLA VALUTAZIONE TITOLI ESPERTI MODULI DI LINGUA INGLESE (NON MADRELINGUA)

1	Laurea specifica in lingua e letteratura straniera: inglese conseguita in Italia. Il certificato di laurea deve indicare le lingue studiate e la relativa durata. La scelta terrà in considerazione solo la lingua oggetto della tesi di laurea.	Requisito per la partecipazione	Punti 10
2	Ulteriori titoli valutabili solo se attinenti alla lingua inglese: Master di 1° e 2° livello/Corsi di specializzazione Universitari/Dottorato di ricerca	Per ogni titolo	Punti 5 (max 2 titoli 10 punti)
3	Esperienza di docenza di lingua inglese in progetti destinati ad allievi di età corrispondente a quella dei destinatari dei moduli formativi	Punti 5 per ogni esperienza di almeno 30 ore	(max 4 incarichi 20 punti)
4	Certificazioni informatiche	punti 2	(Si valuta un solo titolo)

In caso di parità precede il candidato anagraficamente più giovane

#### TABELLA VALUTAZIONE TITOLI ESPERTI ALTRI MODULI

1	Laurea vecchio ordinamento / Specialistica / Magistrale (con riferimento al settore richiesto) *	Qualsiasi voto	Punti 10
2	Laurea Triennale (con riferimento al settore richiesto) *	Qualsiasi voto	Punti 7
3	Diploma di Maturità (con riferimento al settore richiesto) *	Qualsiasi voto	Punti 5

4	Master di 1° e 2° livello/Corsi di specializzazione Universitari/Dottorato di ricerca (coerente con il settore richiesto)	Per ogni titolo	Punti 5 (max 2 titoli 10 punti)
5	Esperienza di docenza in percorsi formativi inerenti le tematiche ed i destinatari richiesti anche nell'ambito di Progetti PON FSE	Per ogni esperienza di almeno 20 ore	Punti 2 (max 5 incarichi 10 punti)
6	Competenze informatiche certificate	punti 1	(Si valuta un solo titolo)

\* Si attribuirà un solo punteggio al titolo di studio più alto dichiarato

In caso di parità precede il candidato anagraficamente più giovane

**Tabella B di valutazione** (nei casi in cui siano richiesti titoli prevalentemente professionali)

	TITOLI	PUNTI
1	Esperienza specifica nel settore	5 (per ogni anno)
2	Pregresse esperienze di collaborazione in progetti affini	4 (per ogni anno)
3	Laurea	3
4	Diploma	1

In caso di parità precede il candidato anagraficamente più giovane

**N.B.:** la circolare n. 2/2008 citata nelle premesse **chiarisce che solo per le collaborazioni meramente occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione**, caratterizzata da un rapporto "*intuitu personae*" che consente il raggiungimento del fine e che comportano, per loro stessa natura, una spesa equiparabile ad un rimborso spese, quali ad esempio la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni e simili, **non si debba procedere all'utilizzo delle procedure comparative per la scelta dell'esperto**, né ottemperare agli obblighi di pubblicità.

**ART. 6 (Doveri e responsabilità dell'esperto)**

L'esperto destinatario del contratto di prestazione d'opera assume nei confronti dell'istituzione scolastica i seguenti impegni:

1. Predisporre il progetto specifico di intervento in base alle indicazioni ed esigenze dell'istituzione;
2. Definire con la scuola il calendario delle attività e concordare eventuali variazioni.

In base al contratto d'opera, può svolgere la propria attività in appoggio agli insegnanti durante l'attività didattica curriculare e, in tal caso, la responsabilità sugli alunni rimane a carico degli insegnanti, oppure può gestire direttamente corsi di insegnamento aggiuntivi, assumendo tutte le responsabilità connesse alla vigilanza degli alunni, ai sensi degli artt. 2043, 2047 e 2048 del Codice Civile, integrati dall'art. 61 della Legge 11.07.1980, n. 312, previa autorizzazione dei genitori. In tal caso l'esperto è tenuto a rispondere direttamente all'Istituzione scolastica per ogni intervento connesso all'incarico.

**ART.7 (Stipula del contratto)**

1. Nei confronti dei candidati selezionati, il Dirigente provvede alla stipula del contratto.
2. Nel contratto devono essere specificati:
  - l'oggetto della prestazione;
  - i termini di inizio e conclusione della prestazione;
  - il corrispettivo della prestazione indicato al netto della imposta sul valore aggiunto, se dovuta, e del contributo previdenziale e fiscale limitatamente alla percentuale a carico dell'amministrazione;
  - le modalità di pagamento del corrispettivo;

- le cause che danno luogo a risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del C.C. e le condizioni per il ricorso delle parti al recesso unilaterale.
3. Per i titolari dei contratti deve essere previsto l'obbligo di:
    - svolgere l'incarico secondo il calendario predisposto dalla scuola;
    - assicurare, se necessario, la propria presenza negli incontri propedeutici all'inizio delle attività, al fine di predisporre una programmazione concordata con i docenti, e nelle manifestazioni conclusive del progetto;
    - documentare l'attività svolta;
    - autorizzare la scuola al trattamento dei dati personali conformemente all'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (Codice Privacy) e all'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR 2016/679), assolvere a tutti i doveri didattici in conformità alle vigenti disposizioni.
  4. La natura giuridica del rapporto che si instaura con l'incarico di collaborazione esterna è quella del contratto di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, e la disciplina che lo regola è quella stabilita dagli artt. 2222 e seguenti del codice civile. La prestazione ha carattere di temporaneità.
  5. I contratti di cui al presente regolamento, qualora vengano stipulati con personale non appartenente all'Amministrazione scolastica, costituiscono prestazioni occasionali sono assoggettati al corrispondente regime fiscale e previdenziale, in dipendenza anche della posizione del contraente e non danno luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli della scuola.
  6. I contratti di cui si tratta, nel caso in cui vengano stipulati con personale appartenente all'Amministrazione scolastica, costituiscono collaborazioni plurime, ai sensi degli artt. 35 e 57 del CCNL 2006-2009.
  7. I contratti di cui al presente regolamento non possono avere durata superiore all'anno scolastico.
  8. Non sono rinnovabili i contratti oggetto di risoluzione o di recesso.
  9. Degli incarichi attribuiti agli esperti esterni verrà data pubblicità ai sensi del D.Lgs. 33/2013, della Legge 192/2012, come modificati dal Freedom Information Act (FOIA).

#### **ART.8 (Autorizzazione dipendenti pubblici e comunicazione alla funzione pubblica)**

1. Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente regolamento con i dipendenti di altra amministrazione pubblica e/o di altra istituzione scolastica è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza di cui all'art. 53 del D.Lgs 30/3/2001, n.165.
2. L'elenco dei contratti stipulati con i soggetti di cui al comma precedente è comunicato annualmente al dipartimento della funzione pubblica entro i termini previsti dall'art. 53, commi da 12 a 16 del citato D.Lgs n.165/2001.

#### **Art. 9 (Determinazione del compenso)**

Il compenso attribuibile deve tener conto del/le:

- tipo di attività, dell'impegno e delle competenze professionali richieste all'esperto esterno e/o Associazione;
- disponibilità finanziarie programmate.

Il compenso per attività di insegnamento svolte dall'esperto esterno e/o Associazione deve essere congruo rispetto alla specificità professionale richiesta.

Può essere anche previsto un pagamento forfetario, ove più conveniente all'Amministrazione.

Sono fatti salvi i compensi previsti in specifici progetti finanziati con fondi comunitari e/o regolamentati dagli stessi enti erogatori per i quali è escluso il regime di forfetizzazione.

È fatto divieto di anticipazione di somme.

Ai collaboratori non compete alcun trattamento di fine rapporto, comunque denominato.

## Misura dei compensi

Il compenso massimo, fatte salve le deroghe di cui sopra ed eventuali modifiche ed integrazioni successive all'approvazione del presente regolamento, è così definito:

### Personale interno alla pubblica amministrazione

Qualifica / Incarico	Importo orario Lordo dipendente	Importo orario Lordo Stato
Collaboratore Scolastico	12,50	16,59
Assistente Amministrativo	14,50	19,24
D.S.G.A.	18,50	24,55
Docente impegnato in attività non di lezione	17,50	23,22
Docente impegnato in attività di lezione	35,00	46,45

Si farà comunque riferimento a quelli previsti dal C.C.N.L. pro tempore vigente.

### Personale estraneo all'amministrazione, impegnato in attività con allievi:

i medesimi compensi previsti per il personale interno; IVA, se dovuta, ed IRAP carico del l'Istituto; INPS come da disposizioni di legge.

Nell'ambito di detti criteri, il Dirigente scolastico determina di volta in volta il corrispettivo di riferimento per i singoli contratti conferiti.

### Per tutti i destinatari di incarico (sia interni che esterni all'amministrazione):

- sono fatti salvi gli emolumenti previsti in specifici progetti finanziati con fondi comunitari e/o regolamentati dagli stessi enti erogatori;
- in caso di attività per le quali esistono riferimenti normativi/contrattuali specifici, si applicano i compensi da essi previsti;
- il compenso è comprensivo di tutte le spese che il collaboratore effettua o potrebbe effettuare per l'espletamento dell'incarico, comprese quelle per le trasferte e per la produzione del materiale didattico, ove non diversamente specificato
- può anche essere previsto un pagamento forfetario, ove più conveniente all'Amministrazione. In questo caso il compenso deve tener conto:
  - a) del tipo di attività, dell'impegno e delle competenze professionali richieste all'esperto esterno e/o Associazione;
  - b) delle disponibilità finanziarie programmate.

La liquidazione del compenso avviene, di norma, entro 30 giorni dal termine della collaborazione, salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico

Il compenso viene erogato dietro presentazione di apposita rendicontazione (notula con assolvimento dell'imposta di bollo se dovuta o fattura per i possessori di partita I.V.A.)<sup>18</sup>, corredata della relazione conclusiva della prestazione effettuata. Si fa presente che il decreto Dignità (D.L. n. 87/2018), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 luglio 2018, prevede l'abolizione del meccanismo dello split payment in relazione alle prestazioni che sono rese dai professionisti nei confronti della pubblica amministrazione, i cui compensi sia no soggetti a ritenute alla fonte a titolo d'imposta o a titolo d'acconto. In caso di contratti stipulati con Associazioni o Enti di formazione, si chiede invece l'emissione di Fattura Elettronica con split payment .

Ai collaboratori non compete alcun trattamento di fine rapporto, comunque denominato.

### AVVISI ANDATI DESERTI

Qualora un avviso vada deserto, il Dirigente scolastico è autorizzato ad affidare l'appalto per la fornitura di servizi formativi ad un Ente, Associazione o Ditta privata, secondo la normativa vigente per gli appalti pubblici, in atto il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il Regolamento di Contabilità delle Scuole nonché il Regolamento di Istituto per le Attività Negoziali. In tal caso la Persona giuridica assegnataria dovrà autocertificare il possesso dei requisiti per contrarre con la P.A. (artt. 80 e 83 D.lgs. 50/2016) e dovrà fornire il C.V. dell'esperto che intende fornire, che dovrà a sua volta possedere i requisiti previsti dall'Avviso originario. Il pagamento del corrispettivo sarà fatto esclusivamente alla Persona giuridica appaltante, anche in misura diversa da quella originariamente prevista per l'esperto persona fisica, ma comunque entro i limiti fissati dalla normativa vigente per la tipologia di intervento.

### DETERMINAZIONE DEL COMPENSO PER FORMAZIONE AL PERSONALE

Per la formazione al Personale si osserva il Decreto Interministeriale 12/10/1995 n. 326, che prevede le seguenti retribuzioni, superiori a quelle per l'insegnamento agli alunni in considerazione della maggior qualificazione richiesta agli esperti:

#### Decreto Interministeriale n. 326 del 12/10/1999

Tipologia	Importo
Direzione, organizzazione	fino ad un massimo di €. <b>41,32</b> giornaliere
Coordinamento, progettazione, produzione di materiali, valutazione, monitoraggio	fino ad un massimo di €. <b>41,32</b> orari e fino ad un massimo €. <b>51,65</b> orarie per universitari
Docenza	fino ad un massimo di €. <b>41,32</b> orari e fino ad un massimo €. <b>51,65</b> orarie per universitari
Attività tutoriale, coordinamento gruppo di lavoro	fino ad un massimo di €. <b>41,32</b> orari

#### Circolare Ministero del Lavoro n. 101/97

Tipologia	Importo
Docenti, direttori di corso e di progetto; Docenti universitari di ruolo, ricercatori senior; Dirigenti di azienda, imprenditori, esperti del settore senior (con esperienza decennale); Professionisti, esperti junior di orientamento, di formazione	fino ad un massimo di €. <b>85,22</b>
Docenti, co-docenti, direttori di corso e condirettori di progetto; ricercatori universitari I livello, Ricercatori junior (esperienza triennale); Professionisti, esperti di settori junior (triennale); professionisti, esperti junior di orientamento, di formazione (iniziale e continua) e di didattica con esperienza triennale di docenza	fino ad un massimo di €. <b>56,81</b>
Co-docenti o condirettori di corsi e di progetti.	fino ad un massimo di €. <b>46,48</b>
Tutor	fino ad un massimo di €. <b>30,99</b>

Con il prestatore d'opera è possibile concordare un compenso, anche forfetario, diverso da quello fissato dalle tabelle sopra esposte. Nel caso di compenso eccedente gli importi tabellari, sarà necessario, nell'affidare l'incarico, dare adeguata motivazione in relazione al fatto che le caratteristiche del progetto presuppongono professionalità tali da giustificare il maggior compenso orario. **Nel compenso fissato può essere compreso anche il rimborso forfetario delle spese di viaggio.**

**ART.10 (Valutazione della prestazione)**

L'Istituto prevede una valutazione finale del progetto e dell'intervento dell'esperto esterno attraverso appositi questionari di gradimento. L'esito negativo può essere motivo di esclusione da eventuali future collaborazioni.

**Art. 11 (Impedimenti alla stipula del contratto)**

I contratti con i collaboratori esterni e/o Associazioni possono essere stipulati, ai sensi dell'art.44, comma 4, del Decreto n. 129/2018 soltanto per le prestazioni e le attività:

- che non possono essere assegnate al personale dipendente per inesistenza di specifiche competenze professionali;
- che non possono essere espletate dal personale dipendente per indisponibilità o coincidenza di altri impegni di lavoro;
- di cui sia in ogni modo opportuno il ricorso a specifica professionalità esterna insostituibile con altra figura professionale interna alla Scuola;
- di cui sia previsto, a livello ministeriale di linee guida, il ricorso a specifiche professionalità esterne.

**Art. 12 (Manifestazioni particolari)**

Per manifestazioni particolari, ristrette nel tempo, che richiedano l'intervento di personalità e professionalità particolari è possibile derogare dalla procedura e dai limiti di spesa; in tal caso si procede a chiamata diretta a discrezione del Dirigente che successivamente richiederà al Consiglio di Istituto l'approvazione per compensi ed eventuali rimborsi spese.

**Art.13 (Modifiche)**

Il presente Regolamento costituisce parte integrante del Regolamento d'Istituto e **ha durata e validità illimitata**; potrà comunque essere modificato e/o integrato dal Consiglio d'Istituto con apposita delibera, anche ratificando Modifiche urgenti predisposte dal Dirigente Scolastico.

**Art.14 (Pubblicità)**

Il presente Regolamento è pubblicato sul sito web dell'Istituzione Scolastica nell'apposita sezione di Pubblicità Legale - Albo on-line e di "Amministrazione Trasparente" > Disposizioni Generali > Atti Generali.